

Principali modifiche nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese”

Di seguito si riepilogano le proposte di modifica al documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”. Le modifiche sono evidenziate in grassetto e con il colore rosso.

1) Spesa Pubblica (pag. 4) - Terzo §

Qualora il beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica **ai fini della rendicontazione**.

2) 1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento (pag. 7) – Terzo §

A tale proposito, al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo comunitario, sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche **e preliminari** alla presentazione della domanda stessa.

3) 2.1 Investimenti materiali realizzati da privati (pag. 9/10)

Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di 5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, **non è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato; l’Autorità di Gestione può stabilire** modalità diverse

4) 2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro (pag. 14/15/16)

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tuttavia, in alcuni casi è possibile derogare alla suddetta formula.

Infatti, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell’investimento (come ad esempio le misure 216 e 227) si nota che, in tal caso, il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 2 dell’articolo 54 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell’operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Nel corso del Comitato di Sviluppo Rurale del mese di maggio 2009, la DG AGRI ha confermato tale interpretazione che esclude, di fatto, la rimborsabilità dei contributi in natura per le operazioni investimento a cui è concesso un contributo pubblico pari al 100% della spesa sostenuta. Come precisato dalla stessa Commissione europea, è possibile trovare una soluzione a tale questione attraverso l'utilizzo dei costi standard applicando alle suddette misure quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06. Tale articolo dispone che *“Se del caso gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. (CE) n. 1698/05, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all'articolo 57, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05”*.

Ovvero, ipotizzando che, nell'ambito della misura 216 “Investimenti non produttivi”, un agricoltore provveda alla realizzazione di un muretto a secco attraverso lavori in economia e non possa quindi presentare documenti giustificativi di spesa per il rimborso, allora:

- a) nel caso venisse applicato l'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 l'agricoltore non riceverebbe alcun contributo pubblico (cfr. esempio box sopra);
- b) nel caso in cui venisse applicato l'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06, l'agricoltore riceverebbe invece un contributo pubblico calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (es. attraverso l'utilizzo di tariffari regionali potrebbe ricevere un contributo pubblico pari a X euro per metro lineare di muretto a secco realizzato).

5) 2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera (pag. 16)

Le Autorità di gestione sono tenute a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti.

~~Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:~~

- ~~a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste;~~
- ~~b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;~~
- ~~c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa **definita da parte dell'Autorità di gestione nell'ambito delle disposizioni attuative di ciascun Psr**, così come **ad esempio** i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.~~

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate; le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa **definita da parte dell'Autorità di gestione nell'ambito delle disposizioni attuative di ciascun Psr**, così come **ad esempio** i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria,.

6) 2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici (pag. 16/17/18)

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio **e successive modifiche ed integrazioni**.

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing";
- **convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.**

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e altri enti locali) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità di gestione dei singoli programmi, i beneficiari delle misure di assistenza tecnica sono i ~~soggetti~~ responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. Rientrano in tale tipologia anche le operazioni previste dalla misura 323 "Tutela e qualificazione del patrimonio rurale", **le azioni riferibili al comma 5 dell'art. 39 Reg CE 1698/2005** e il Programma della Rete Rurale.

7) 2.9 IVA e altre imposte e tasse (pag. 18) - Quinto §

Sempre in base a quanto previsto dal citato art. 71.3, lettera a, del Reg. (CE) n. 1698/05, non è mai consentita l'ammissibilità a contributo dell'IVA, anche se non recuperabile, per le spese sostenute nell'ambito dei PSR dai cosiddetti "soggetti non passivi", così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE.,

~~Al fine di consentire la copertura finanziaria delle spese sostenute a titolo di IVA da tali soggetti non passivi, è stato istituito, con intesa della Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome del 29 luglio 2009, il Fondo speciale IVA attraverso il quale ciascun Organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA, non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, pagato dai soggetti non passivi per interventi realizzati nell'ambito delle operazioni finanziate dal FEASR.~~

~~Le Regioni e le Province autonome possono individuare le operazioni e i beneficiari sui quali è necessario intervenire nell'ambito dei propri PSR. All'onere derivante dalla costituzione del Fondo si provvede con le disponibilità finanziarie in capo alle Regioni, in relazione alla spesa~~

~~sostenuta da ciascuna di esse per l'IVA nell'ambito delle azioni cofinanziate dall'Unione europea. A questo proposito, le Regioni e le Province autonome possono concorrere al finanziamento del Fondo speciale IVA attraverso il minor onere generato dalla rimodulazione finanziaria del rispettivo Programma di sviluppo rurale, riducendo la quota nazionale ed incrementando proporzionalmente la corrispondente quota comunitaria.~~

~~All'IVA non recuperabile e rendicontabile nel quadro degli interventi nazionali cofinanziati dal FEASR (Programma Rete Rurale Nazionale), si fa fronte con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.~~

8) Leasing (pag. 19)

Aiuto concesso attraverso il concedente – Quarto §

L'importo ammesso a cofinanziamento sarà calcolato in funzione dell'intensità di aiuto per ciascuna tipologia di spesa, così come previsto dalla misura del Psr di riferimento.

Non sono ammissibili le spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

Il contributo versato al concedente, **sarà calcolato al netto delle spese connesse al contratto; tale contributo** deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

9) 2.11.1 Fondi di garanzia (pag 21)

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono **individuate dalla Regione o Provincia autonoma e versate dall'Organismo pagatore**, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del Psr.

10) 2.11.2 Fondi di capitale di rischio e Fondi prestiti (pag.24)

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono **individuate dalla Regione o Provincia autonoma e versate dall'Organismo pagatore**, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del Psr.

11) 2.13 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento (pag. 26)

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, **con documenti intestati allo stesso**, utilizza le seguenti modalità:

c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Ultimo paragrafo:

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

12) 2.15 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (pag. 28)

Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione devono essere pari ad almeno cinque anni **successivi alla decisione di finanziamento.**

13) 3 – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni (pag. 29)

Pertanto, laddove non diversamente normato nei PSR, gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le aziende agricole, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

SCHEDA n. 1 – INVESTIMENTI (pag. 32)

Si aggiorna con i riferimenti agli investimenti per la Banda larga:

- **opere civili e impiantistiche strettamente connesse all’intervento A del progetto “Banda Larga”, di cui al regime 646/09 e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;**
- **acquisto terminali di utente relativi all’intervento B del progetto “Banda Larga” di cui al regime 646/09;**
- **Spese generali: la percentuale massima è stabilita dall’Autorità di gestione.**

In tale contesto sono ammesse, **tra l’altro:**

SCHEDA n. 3 - GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE (pag. 36/37)

Si è ridefinita la scheda, specificando meglio le spese ammissibili suddividendola in due sezioni e tenendo conto di alcuni contributi specifici fatti pervenire da alcune Regioni:

3a) Gestione dei Gruppi di Azione Locale;

3b) Acquisizione di competenze e di Animazione.

**SCHEDA n. 4 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE
(pag. 38/39/40)**

Si è ridefinita la scheda, specificando meglio le spese ammissibili suddividendola in due sezioni: **Spese di pre-fattibilità** e **Realizzazione del progetto**.

Inoltre si è aggiunta una parte (4 bis) relativa alla **COOPERAZIONE ISTITUZIONALE**, anch'essa suddivisa in due sezioni:

Spese di pre-fattibilità;

Realizzazione del progetto.

SCHEDA n. 5 - ASSISTENZA TECNICA (pag. 41/42)

Viene integrata con i seguenti riferimenti:

- Acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi; nel caso in cui **questi ultimi beni siano utilizzati** per un periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibili solamente in quota parte
- **i compensi professionali per le procedure arbitrali di cui al D.M. 20.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni, relative alle controversie in materia di PSR.**
- attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo, **come ad esempio: organizzazione di iniziative concorsuali volte all'acquisizione e/o produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario (inclusi siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario e informativo, ecc.).**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (pag. 45/46/47)

Viene aggiornata con i riferimenti normativi attuali e in vigore.